

**REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI PORCIA**



**PIANO COMUNALE DI SETTORE
PER LA LOCALIZZAZIONE
DEGLI IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE
(L.R. 6 dicembre 2004, n. 28)**

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

(modificate ed integrate in sede di esame osservazioni ed opposizioni)

SOMMARIO

SIGLE ED ABBREVIAZIONI	2
ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE	3
ART. 2 ELABORATI DEL PIANO	3
ART. 3 DEFINIZIONI	3
ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO ..	5
ART. 6 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE	6
ART. 7 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE.....	6
ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO.....	7
ART. 9 CATASTO RADIOFREQUENZE.....	7
ART. 10 PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA.....	7
ART. 11 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE VARIE AREE PREFERENZIALI	8
ART. 12 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI	11
ART. 13 COMMISSIONE CONSULTIVA	12
ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI AMBIENTALI.....	12
ART. 15 AZIONI PER IL RISANAMENTO.....	12
ART. 16 SANZIONI.....	12
ART. 17 INFORMAZIONI E TRASPARENZA	13

SIGLE ED ABBREVIAZIONI

ARPA:	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
ASS:	Azienda per i Servizi Sanitari
CTRN:	Carta Tecnica Regionale Numerica
D.Lgs.:	Decreto Legislativo
DPCM:	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
FVG:	Friuli Venezia Giulia
L.R.:	Legge Regionale
PCR:	Protezione Civile della Regione
PRGC:	Piano Regolatore Generale Comunale
RFI:	Rete Ferroviaria Italiana
SSR:	Servizio Sanitario Regionale

ART. 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Il territorio del comune di Porcia è soggetto alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti nel presente piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile, ai sensi della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 28, e del relativo regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione 19 aprile 2005, n. 094/Pres.¹
2. Le presenti norme prevalgono, in caso di contrasto, sulle prescrizioni del PRGC, su qualsiasi norma del regolamento edilizio, del regolamento di igiene e di altri regolamenti comunali, e sugli altri piani settoriali.

ART. 2 ELABORATI DEL PIANO

1. Il Piano è composto dai seguenti elaborati:
 - “Relazione di analisi e progetto” illustrante l’inquadramento teorico, la definizione del quadro metodologico, l’analisi dello stato di fatto e le scelte progettuali;
 - le presenti “Norme tecniche di attuazione”;
 - elaborati grafici:
 - Tavola 1 – “Misure di campo elettrico tratte dal catasto ARPA” – scala 1:10.000;
 - Tavole 2.1.1 ÷ 2.6.7 – “Isolinee di campo elettrico” – scala 1:5.000. Le tavole riportano le isolinee di campo, calcolate per le antenne inserite nel catasto radiofrequenze dell’ARPA;
 - Tavole 3.1 ÷ 3.2 “Aree preferenziali e aree incompatibili – Vincoli” – scala 1:5.000. Le tavole indicano le aree ritenute idonee all’installazione di antenne per la telefonia mobile, le aree incompatibili e i vincoli a cui è soggetto il territorio comunale.

Allegati:

- Tavole 4.1 ÷ 4.26 “Diagrammi di copertura UMTS per impianti posizionati nelle aree preferenziali”. Le tavole indicano la copertura di rete UMTS conseguibile localizzando impianti di telefonia mobile in ognuna delle aree preferenziali.

ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Piano si intende per:

a) Impianto fisso per telefonia mobile

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile di qualsiasi potenza, escluse le microcelle, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

b) Impianto mobile per la telefonia mobile

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, posizionata per sopperire a esigenze di copertura dovute a eventi straordinari che insistano su uno stesso sito per un periodo non superiore a novanta giorni consecutivi;

c) Ponte radio

L’apparecchiatura accessoria necessaria, in una data postazione, ad assicurare il collegamento fisso punto-punto e punto-multipunto a servizio della telefonia mobile e fissa;

¹ D’ora in avanti, il Piano di localizzazione degli impianti per la telefonia mobile verrà definito come “Piano”, la Legge Regionale come “L.R. 28/2004”, ed il relativo Regolamento di Attuazione come “Regolamento”.

d) Microcella

La stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile, di dimensioni ridotte e potenza totale al connettore d'antenna non superiore a 5 Watt².

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si considerano di "dimensioni ridotte" i pannelli radianti aventi i seguenti ingombri massimi:

- nel caso di antenne per il sistema UMTS o DCS 350x350 mm e profondità 100 mm, comprensivi dell'eventuale rivestimento;
- nel caso di antenne per il sistema GSM 600x600 mm e profondità 100 mm, comprensivi dell'eventuale rivestimento.

e) Esposizione

La condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;

f) Limite di esposizione

Il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione.

Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono essere superati i limiti di esposizione fissati dal DPCM 08.07.2003.

g) Esposizione della popolazione

Ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici.

ART. 4 AREE SIGNIFICATIVE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Il Piano individua le seguenti aree significative ai fini della localizzazione delle antenne per la telefonia mobile nel territorio comunale:
 - a) aree incompatibili con la localizzazione di impianti per la telefonia mobile, in base all'art. 8 comma 1 della L.R. 28/2004 - Edifici e relative pertinenze interamente destinati a:
 - asili nido;
 - scuole di ogni ordine e grado;
 - attrezzature per l'assistenza alla maternità, l'infanzia e l'età evolutiva;
 - attrezzature per l'assistenza agli anziani;
 - attrezzature per l'assistenza ai disabili;
 - ospedali e altre strutture adibite alla degenza;
 - b) aree incompatibili con la localizzazione di impianti per la telefonia mobile, in base all'art. 8 comma 2 della L.R. 28/2004 zone interessate da biotopi istituiti ai sensi della L.R. 42/1996 e successive modifiche³;
 - c) aree sottoposte a vincoli di tipo:
 - paesaggistico e storico culturale (ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)⁴;

² Definizione di microcella in base alla L.R. 28/2004.

³ Nel territorio di Porcia non sono presenti biotopi istituiti ai sensi della L.R. 42/1996.

⁴ I perimetri degli ambiti boschivi riportati nelle tavole "Aree preferenziali e incompatibili – Vincoli" (tavole 3.1 ÷ 3.3) devono essere ritenuti indicativi.

- forestale, idrogeologico e ambientale in genere;
- d) aree idonee alla localizzazione di impianti per la telefonia mobile, distinte in:
 - “aree preferenziali” di proprietà pubblica;
 - “aree preferenziali” di proprietà privata;
- e) territorio “neutro”: parte del territorio ove non sono presenti vincoli o limitazioni, ma in cui non emerge una particolare attitudine alla localizzazione degli impianti. Il territorio neutro risulta costituito da tutte le parti del territorio esterne alle aree di cui ai punti da a) a d).

ART. 5 INSTALLAZIONE O MODIFICA DI IMPIANTI FISSI PER TELEFONIA MOBILE E PONTI RADIO

1. L'installazione e la modifica delle strutture o della tipologia delle apparecchiature per impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio è soggetta alle prescrizioni contenute nell'art. 5 della L.R. 28/2004 e successive modifiche e integrazioni.

2. I nuovi impianti fissi per telefonia mobile e ponti radio possono essere installati solo all'interno delle aree preferenziali indicate dal Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.

3. Sarà di norma consentito realizzare un nuovo sostegno da terra in un'area preferenziale solo dopo aver studiato e scartato tutte le opzioni per l'utilizzo di strutture porta-antenne già esistenti in altre aree preferenziali, in funzione della copertura radioelettrica, delle necessità tecniche e del modo in cui il nuovo impianto sarà percepito dal punto di vista visivo.

4. La modifica degli impianti esistenti è ammessa anche se essi non ricadono all'interno delle aree preferenziali. Per “modifica” di impianto si intende ogni variazione di una o più delle seguenti caratteristiche:

- struttura di sostegno delle antenne;
- coordinate Gauss-Boaga del centro elettrico dell'antenna;
- direzioni di massima irradiazione rispetto al Nord geografico;
- altezza del centro elettrico dal suolo e dall'altezza in gronda dell'edificio in caso di installazione su edificio;
- numero delle antenne trasmettenti;
- singolo valore del tilt meccanico;
- singolo valore del tilt elettrico;
- potenza totale al connettore d'antenna;
- guadagno in dBi caratteristico dell'antenna per la banda di frequenze utilizzata in downlink;
- polarizzazione;
- marca e modello antenna.

5. Nel caso di installazione in area di proprietà pubblica, il gestore dell'impianto sottoscrive una convenzione con il Comune di Porcia, che definisce le condizioni di utilizzo dell'area (inclusa l'eventuale gestione in co-siting), gli indennizzi relativi, la durata della convenzione. In caso di siti concorrenti di proprietà pubblica e di proprietà privata, equivalenti sotto il profilo della copertura del servizio, sono comunque considerati preferibili con carattere di priorità le installazioni sui siti di proprietà pubblica salve diverse specifiche indicazioni contenute nelle presenti norme o in altri elaborati del piano.

6. In occasione della stipula della convenzione di cui al comma precedente, il Comune indicherà al gestore il punto esatto, all'interno dell'area preferenziale prescelta, in cui collocare i nuovi impianti. Il Comune potrà inoltre richiedere al gestore di individuare il punto più idoneo all'installazione, al fine di contemperare le esigenze di integrazione paesaggistica con quelle di copertura del servizio di telefonia.

Circa le fasce di rispetto da fiumi e laghi riportate nelle tavole 3.1 ÷ 3.3: in base all'art. 142, comma 2 del D.Lgs. 42/2004, risultano escluse da tali ambiti le aree che alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate dal P.R.G.C. come zone A e B, oppure, limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse dalle A e B.

ART. 6 IMPIANTI MOBILI PER TELEFONIA MOBILE

1. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile è soggetta a nulla osta preventivo del Comune, previa acquisizione dei pareri vincolanti dell'ARPA e dell'ASS. Il gestore inoltra contestualmente al Comune la richiesta di nulla osta, all'ARPA e all'ASS la richiesta dei pareri vincolanti.
2. Il nulla osta è rilasciato entro settantacinque giorni dalla data di ricezione della domanda. L'ARPA e l'ASS formulano i pareri di competenza entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Ciascun Ente può richiedere, per una sola volta, l'integrazione della documentazione prodotta.
3. Il gestore comunica al Comune, all'ARPA e all'ASS l'attivazione dell'impianto, nonché l'avvenuta dismissione dello stesso, che deve avvenire entro novanta giorni dall'attivazione.
4. In caso di mancata dismissione dell'impianto nei termini previsti, il medesimo è considerato ai fini urbanistici quale impianto fisso per telefonia mobile da assoggettare alle disposizioni di cui all'articolo 5 e alle sanzioni di cui all'articolo 15, comma 3. Il Comune provvede alla demolizione dell'impianto e alla rimessa in pristino del sito dimesso, addebitandone la spesa al gestore.
5. L'attivazione degli impianti mobili per telefonia mobile necessari per eventi straordinari e di durata limitata a quindici giorni sono soggette a comunicazione preventiva al Comune interessato, all'ARPA e all'ASS territorialmente competente, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al decreto del DPCM 08.07.2003 e successive modifiche.
6. Gli oneri relativi alle verifiche successive all'attivazione sono a carico del richiedente l'installazione degli impianti.

ART. 7 INSTALLAZIONE DI PONTI RADIO SU STRUTTURE ESISTENTI E MICROCELLE

1. L'installazione di ponti radio su strutture esistenti e la realizzazione di microcelle, come definite all'art. 3 comma 1 lettera d), sono soggette a denuncia di inizio attività.
2. Il gestore presenta al Comune la denuncia di inizio attività, corredata delle caratteristiche tecniche dell'impianto e della certificazione del gestore attestante la conformità dell'impianto ai limiti di cui al DPCM 08.07.2003, e successive modifiche e ne dà contestuale comunicazione all'ARPA e all'ASS.
3. Le installazioni devono essere ultimate, a pena di decadenza, nel termine perentorio di dodici mesi dalla data della denuncia di inizio attività.
4. Il gestore dà comunicazione preventiva alla Regione, al Comune, all'ARPA e all'ASS della data di attivazione per gli adempimenti di competenza.
5. Gli oneri relativi alle eventuali verifiche sono a carico del gestore di rete.
6. La realizzazione di microcelle è ammessa anche in siti non ricadenti all'interno delle aree preferenziali.
7. In casi eccezionali, per motivate esigenze di servizio, il Comune può assentire l'installazione di microcelle in deroga alle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 1, lettera a).
8. Le microcelle possono essere installate esclusivamente:
 - a) su facciate di edifici esistenti con ricorso a elementi di ancoraggio senza sbracci o comunque con sbracci minimi non chiaramente visibili da terra;
 - b) su coperture di fabbricati attraverso elementi di sostegno di ingombro contenuto e aventi altezza dal piano di appoggio non superiore a 3 metri, incluse le microcelle;
 - c) su sostegni di stazioni radio base esistenti, senza sbracci o con sbracci minimi;
 - d) su sostegni esistenti quali pali per l'illuminazione pubblica, per la cartellonistica stradale, sostegni per semafori, sempre eliminando o riducendo al minimo eventuali sbracci;
 - e) all'interno di insegne luminose in modo non visibile o, opportunamente mascherate, su elementi di arredo urbano.
9. Non è ammessa la realizzazione di nuove strutture da terra per l'alloggiamento di microcelle.
10. Le microcelle, i loro eventuali elementi di sostegno e i relativi alloggiamenti per gli apparati di controllo dovranno rispettare le norme di integrazione paesaggistica di cui agli artt. 10 e 11, ove applicabili.

11. L'installazione di microcelle su edifici e pertinenze di valore storico, architettonico-ambientale, archeologico è preventivamente autorizzata dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici, Artistici e Storici del Friuli Venezia Giulia.

ART. 8 IMPIANTI DI COMPETENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEL SERVIZIO SANITARIO

1. Le opere, gli impianti e le infrastrutture di competenza della Protezione civile della Regione necessari alla realizzazione e all'implementazione tecnico-operativa delle reti radio di comunicazione di emergenza, da attuarsi ai sensi della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), dell'articolo 2, comma 7, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 (Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania), convertito con modifiche dalla legge 267/1998, e dell'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279 (Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone colpite da calamità naturali), convertito con modifiche dalla legge 365/2000, nonché quelli del Servizio sanitario regionale sono realizzati nel rispetto delle localizzazioni previste dal Piano, nei limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003, e successive modifiche e in deroga alla normativa regionale che prevede l'acquisizione di autorizzazioni, nullaosta, pareri o assensi comunque denominati, previa comunicazione al Comune, all'ARPA e all'ASS competenti per territorio.
2. Qualora sia necessario per comprovate esigenze operative di servizio individuare localizzazioni diverse da quelle previste dal Comune, queste sono definite di concerto tra il Sindaco e rispettivamente la PCR e il SSR; il concerto costituisce variante al Piano.

ART. 9 CATASTO RADIOFREQUENZE

1. I gestori di impianti di telefonia comunicano entro novanta giorni dal rilascio del titolo abilitativo le caratteristiche tecniche dell'impianto all'ARPA per l'inserimento nel catasto regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

ART. 10 PRESCRIZIONI PER L'INTEGRAZIONE PAESAGGISTICA

1. Nella progettazione e realizzazione degli impianti si deve tener conto delle norme di integrazione paesaggistica contenuta nel presente articolo. Con "integrazione paesaggistica" si intende l'insieme di azioni che permettono di ridurre la percezione visiva degli impianti di telefonia mobile e che comprendono anche la ricerca di soluzioni architettoniche formali adeguate. Su tutto il territorio comunale si applicano i medesimi principi di integrazione paesaggistica.
2. I nuovi impianti di telefonia mobile devono essere realizzati utilizzando le migliori tecnologie disponibili in modo da mitigare l'impatto visivo. Nella progettazione degli impianti si deve tener conto della necessità di preservare il paesaggio urbano e rurale.
3. Per ogni nuovo impianto vengono elaborate soluzioni di integrazione paesaggistica adeguate alla qualità architettonica ed estetica dell'ambiente circostante e che permettano di perseguire gli obiettivi di copertura radioelettrica.
4. Ogni potenziale localizzazione viene verificata dal punto di vista dell'impatto visivo, confrontando lo stato di fatto con la proposta situazione finale, da almeno due punti di vista significativi, uno da vicino ed uno da lontano, anche attraverso l'utilizzo di tecniche di rendering o "fotoinsertimenti".
5. Nella modifica degli impianti esistenti per adeguarli alle nuove tecnologie, o nell'installazione di nuovi impianti, si deve limitare il numero complessivo di pannelli radianti complessivamente installati, ricorrendo, ove tecnicamente possibile, all'utilizzo di antenne multi-banda; si deve inoltre privilegiare l'impiego di antenne nelle quali sia possibile agire sul tilt elettrico per evitare gli sbracci altrimenti necessari per il tilt meccanico.
6. Le antenne devono fare "corpo" coi loro appoggi: eventuali sbracci, la cui lunghezza deve essere minima, possono essere concessi solo qualora venga dimostrato che essi sono tecnicamente indispensabili. Devono inoltre essere evitati i ballatoi per l'ispezione lungo i sostegni o alla sommità

degli stessi, compatibilmente con il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza. Le scalette per l'ispezione dei sostegni saranno ammesse solo per installazioni lontane da contesti di interesse storico-artistico o paesaggistico e dovranno comunque avere il minimo ingombro tecnicamente possibile.

7. Le antenne vanno armonizzate con le linee salienti degli edifici o dei piloni.
8. Vanno usati, ove possibile, pali o altro genere di sostegni che permettano di ridurre la percezione visiva dell'antenna e del suo appoggio.
9. Nelle aree rurali o naturali la localizzazione dell'impianto deve essere fatta in modo da ridurre la sua percezione visiva. Quando è tecnicamente possibile, sono preferite le localizzazioni ove il sostegno è parzialmente mascherato.
10. Al fine di rispettare l'integrità visiva degli edifici, delle infrastrutture e dei paesaggi, l'installazione di antenne non deve creare disarmonie dimensionali rispetto alle proporzioni che esistono già nel paesaggio. Nel caso di installazioni in prossimità o sulla copertura di un fabbricato, dovrà essere curato il rapporto tra l'altezza del nuovo manufatto e l'altezza dell'edificio.
11. Le installazioni sul tetto degli edifici vanno realizzate in modo da estendere le linee verticali dell'edificio. La posizione e la forma di pali e tralici devono essere in armonia con le linee verticali del paesaggio e l'eventuale ritmo dettato da altre infrastrutture esistenti.
12. Per le parti visibili degli impianti, devono essere utilizzati materiali che si armonizzino visivamente ai materiali originali dell'edificio o dell'infrastruttura e tinte che riducano al minimo la percezione visiva dell'installazione.
13. Al fine di armonizzare visivamente gli impianti, qualora installate su coperture di fabbricati, le antenne devono essere allontanate dal bordo del tetto e devono seguire le linee verticali dell'edificio. Le antenne vanno preferibilmente localizzate su un piccolo sostegno (palina) al centro del tetto o del terrazzo. Ove possibile, vanno evitate soluzioni che richiedano l'uso di stralli visibili da terra.
14. Le antenne andranno, se possibile rese meno visibili mediante il ricorso a mascheramenti.
15. Le basi dei sostegni devono essere realizzate in modo da ridurre la percezione visiva di tutti gli elementi tecnici posti al piede dei sostegni. A tale scopo sono ammessi:
 - realizzazione di elementi tecnici interrati;
 - alloggiamento degli apparati tecnici in shelter dalle dimensioni contenute;
 - realizzazione di locali tecnici aventi stile architettonico adeguato all'ambiente circostante l'impianto.In presenza di elementi dissonanti con l'ambiente, i locali tecnici devono essere schermati mediante la creazione di una barriera visiva attorno al piede del sostegno. Essa potrà essere costituita da specie vegetali di essenze compatibili con quelle autoctone o mediante movimentazione del terreno. Nei casi in cui il vano tecnico risulti eccessivamente visibile da contesti di pregio storico o paesaggistico, il Comune potrà chiedere che gli apparati di controllo vengano ubicati in punti meno esposti sempre che ciò non risulti tecnicamente impossibile.
16. Nel caso di microcelle installate nell'ambito delle facciate degli edifici esistenti, esse dovranno essere coerenti con le facciate stesse.
17. Nel caso di microcelle necessarie alla copertura di gallerie dedicate alla mobilità, le dimensioni delle antenne potranno essere simili a quelle degli impianti fissi per telefonia mobile.

ART. 11 PRESCRIZIONI AGGIUNTIVE PER LE VARIE AREE PREFERENZIALI

1. In aggiunta alle prescrizioni contenute nel precedente articolo, valgono le seguenti norme complementari di integrazione paesaggistica, distinte per specifiche aree preferenziali:

- **AREA N01 – Campo sportivo, via Roveredo**

Le aree preferenziali N01 ed N03 sono considerate equivalenti dal punto di vista dell'idoneità tecnica al servizio. L'eventuale installazione di impianti nell'area N01 esclude il possibile utilizzo dell'area N03 e viceversa.

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

In alternativa è ammesso l'utilizzo di più sostegni omogenei tra loro, fino ad un massimo di quattro, se impiegati anche per sostenere gli apparati di illuminazione del campo sportivo.

- **AREA N02 – Area industriale “Zanussi-Electrolux”**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N03 – Zona S. Antonio, via A. Volta**

Le aree preferenziali N01 ed N03 sono considerate equivalenti dal punto di vista dell'idoneità tecnica al servizio. L'eventuale installazione di impianti nell'area N01 esclude il possibile utilizzo dell'area N03 e viceversa.

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N04 – Aiuola spartitraffico tra via Lazio e via Roveredo**

Le aree preferenziali N04, N05 ed N06 sono considerate equivalenti dal punto di vista dell'idoneità tecnica al servizio. L'eventuale installazione di impianti in una delle aree N04, N05 ed N06 esclude il possibile utilizzo delle altre due.

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (illuminazione pubblica, cartelloni a messaggio variabile). Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N05 – Ipermercato, via Roveredo**

Le aree preferenziali N04, N05 ed N06 sono considerate equivalenti dal punto di vista dell'idoneità tecnica al servizio. L'eventuale installazione di impianti in una delle aree N04, N05 ed N06 esclude il possibile utilizzo delle altre due.

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (illuminazione del parcheggio, cartelloni a messaggio variabile). Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N06 – Parcheggio a ovest dell'area industriale “Zanussi-Electrolux”**

Le aree preferenziali N04, N05 ed N06 sono considerate equivalenti dal punto di vista dell'idoneità tecnica al servizio. L'eventuale installazione di impianti in una delle aree N04, N05 ed N06 esclude il possibile utilizzo delle altre due.

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (illuminazione del parcheggio). Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N07 – Area lungo la S.S. n.13, nei pressi di via Rossini**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa. Per consentire un'adeguata integrazione paesaggistica, si dovrà prevedere in via prioritaria l'installazione degli impianti ad una distanza di almeno 100 mt. dagli edifici a uso residenziale di limitata altezza presenti nell'area e comunque il più lontano possibile dagli stessi.

- **AREA N08 – Area tra via Carducci e via Leopardi**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N09 – Area lungo la S.S. n.13, nei pressi di via Ferrovia**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N10 – Area a ridosso della linea ferroviaria Venezia-Tarvisio**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N11 – Area per servizi tecnologici lungo via Parini**

L'eventuale installazione di nuovi impianti sarà ammessa solo sulle strutture già esistenti o, eventualmente, su sostegni maggiormente curati sotto il profilo dell'integrazione paesaggistica, in sostituzione degli esistenti.

- **AREA N12 – Parcheggio a sud dell'area industriale “Zanussi-Electrolux”**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (illuminazione del parcheggio). Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N13 – Aiuola spartitraffico tra viale Venezia e viale Michelangelo Grigoletti**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (illuminazione pubblica, cartelloni a messaggio variabile). Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N14 – Aiuola spartitraffico, via del Laghetto**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra, da impiegarsi eventualmente anche in modo diversificato (illuminazione pubblica, cartelloni a messaggio variabile). Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N15 – Zona Industriale, via Talponedo**

Si prescrive l'adozione di un massimo di due sostegni posizionati su edifici o da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sulle strutture eventualmente già presenti, previa adeguamento o sostituzione delle stesse ove necessario.

- **AREA N16 – Area per servizi tecnologici (Telecom), via Battisti**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N17 – Area dei capannoni industriali di via Villascura**

L'area N17, pur equivalente alla N18 sotto il profilo dell'idoneità tecnica, è considerata preferibile con maggior grado di priorità rispetto alla N18. L'eventuale installazione di impianti nell'area N17 esclude la possibilità di utilizzo dell'area N18 e viceversa.

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previo adeguamento o sostituzione della stessa.

- **N18 – Area dell'ex Macello di via Villascura**

L'area N18, pur equivalente alla N17 sotto il profilo dell'idoneità tecnica, è considerata preferibile con minor grado di priorità rispetto alla N17. L'eventuale installazione di impianti nell'area N18 potrà pertanto avvenire esclusivamente ove sia dimostrata l'effettiva impossibilità di utilizzazione dell'area N17. In ogni caso l'eventuale installazione di impianti nell'area N18 potrà essere prevista esclusivamente sul fronte strada con utilizzo di sostegni per l'illuminazione pubblica, con una conseguente riduzione dell'impatto visivo. L'utilizzo dell'area N18 esclude la possibilità di utilizzo dell'area N17 e viceversa.

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previo adeguamento o sostituzione della stessa compatibile con i sostegni per l'illuminazione pubblica.

- **AREA N19 – Zona industriale, lungo via Bodegan**

Si prescrive l'adozione di un massimo di due sostegni posizionati su edifici o da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sulle strutture eventualmente già presenti, previa adeguamento o sostituzione delle stesse ove necessario.

- **AREA N20 – Zona industriale, via Malignani**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N21 – Area a verde, via Monticano**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N22 – Campo sportivo, via Valstorta**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

In alternativa è ammesso l'utilizzo di più sostegni omogenei tra loro, fino ad un massimo di quattro, se impiegati anche per sostenere gli apparati di illuminazione del campo sportivo.

- **AREA N23 – Campo Sportivo, via dei Bagolari**

L'eventuale installazione di nuovi impianti sarà ammessa solo sulla struttura già esistente o, eventualmente, su un sostegno maggiormente curato sotto il profilo dell'integrazione paesaggistica, in sostituzione dell'esistente.

In alternativa, previa rimozione della struttura esistente, è ammesso l'utilizzo di più sostegni omogenei tra loro, fino ad un massimo di quattro, se impiegati anche per sostenere gli apparati di illuminazione del campo sportivo.

- **AREA N24 – Depuratore, via del Platano**

L'eventuale installazione di nuovi impianti sarà ammessa solo sulla struttura già esistente o, eventualmente, su un sostegno maggiormente curato sotto il profilo dell'integrazione paesaggistica, in sostituzione dell'esistente.

- **AREA N25 – Terreni privati, Via Cellina**

Si prescrive l'adozione di un solo sostegno da terra. Nel caso di richieste di installazione di più gestori, anche dilazionate nel tempo, gli impianti dovranno essere installati sull'unica struttura ammessa, eventualmente previa adeguamento o sostituzione della stessa.

- **AREA N26 – Campo sportivo, località Palse**

L'eventuale installazione di nuovi impianti sarà ammessa solo sulla struttura già esistente o, eventualmente, su un sostegno maggiormente curato sotto il profilo dell'integrazione paesaggistica, in sostituzione dell'esistente.

ART. 12 PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE RETI

1. I gestori presentano al Comune il proprio programma di sviluppo della rete entro il 15 marzo di ogni anno.
2. Il programma di sviluppo, oltre all'individuazione degli impianti esistenti, contiene:
 - le proposte di nuove localizzazioni, intese sia come siti puntuali che come aree di ricerca;
 - le proposte di modifica degli impianti esistenti;
 - i diagrammi di copertura.
3. Qualora il programma di sviluppo non venga presentato nei termini, si prescinde da esso.
4. Analogamente anche la RFI, la PCR ed il SSR presentano al Comune il proprio programma di implementazione della rete nel medesimo termine dei gestori.

5. Qualora necessario, a seguito della presentazione dei suddetti programmi di sviluppo, il Comune avvia le procedure di variante al Piano nel rispetto dei tempi di cui all'articolo 6 del Regolamento.

ART. 13 COMMISSIONE CONSULTIVA

1. L'Amministrazione comunale costituisce una commissione consultiva, di cui assume la presidenza, cui sono chiamati a partecipare non meno di tre e non più di sette rappresentanti di soggetti pubblici e privati, nonché di portatori di interessi diffusi, designati anche congiuntamente da enti ed organizzazioni appartenenti ad aree omogenee, con il compito di contribuire alla formulazione del Piano e di assicurare un'adeguata consultazione a supporto delle scelte pianificatorie comunali. La durata della Commissione è fissata in anni 3.
2. I partecipanti esterni all'amministrazione sono scelti tra i designati dai seguenti soggetti:
 - enti ed aziende pubblici e privati;
 - ARPA;
 - Azienda per i Servizi Sanitari;
 - gestori;
 - associazioni ecologiste ed ambientaliste;
 - ordini professionali;
 - associazioni di categoria;
 - comitati di cittadini;
 - circoscrizioni (se presenti).
3. La Commissione è convocata, qualora necessario, per valutare le ricadute derivanti dalla applicazione del Piano e per indicare eventuali correttivi da inserire nelle varianti al Piano.

ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI AMBIENTALI

1. Le funzioni di controllo e vigilanza sono esercitate dall'ARPA. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti all'ASS.
2. L'ARPA e l'ASS provvedono a inoltrare i verbali di accertamento delle infrazioni al Comune di Porcia per l'avvio degli eventuali procedimenti di riduzione a conformità e/o sanzionatori.

ART. 15 AZIONI PER IL RISANAMENTO

1. Le azioni di risanamento degli impianti che superano i limiti di cui al DPCM 08.07.2003 devono essere eseguite secondo le modalità indicate nell'allegato 6.
2. I progetti degli impianti, previsti dall'iter di risanamento, devono essere redatti conformemente al modello C allegato, eccetto il caso di delocalizzazione di impianti per telefonia mobile per i quali deve essere seguito l'iter previsto dall'art. 5 della L.R. 28/2004 quali nuovi impianti.

ART. 16 SANZIONI

1. In caso di installazione o modifiche di impianti fissi per telefonia mobile, impianti mobili per telefonia mobile, ponti radio e microcelle, non conformi al titolo edilizio abilitativo, il Comune ordina al gestore di rendere conforme l'installazione, fissando il termine per l'adeguamento. Viene altresì applicata una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.500 euro e non superiore a 10.000 euro.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, il Comune ordina la demolizione dell'impianto e la rimessa in pristino del sito dimesso, con spese a carico del gestore.
3. La mancata dismissione dell'impianto mobile per la telefonia mobile entro novanta giorni dall'attivazione comporta la sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 20.000 euro

e non superiore a 120.000 euro, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme urbanistiche.

4. In caso di superamento dei limiti di esposizione o di omessa riduzione a conformità, si applicano le sanzioni previste dalla legge nazionale.

ART. 17 INFORMAZIONI E TRASPARENZA

1. Gli impianti, fissi e mobili per la telefonia mobile, a esclusione delle microcelle, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato permanentemente, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:
 - a. la data e il numero dell'autorizzazione;
 - b. la data di attivazione;
 - c. i dati del gestore;
 - d. i riferimenti relativi alle relazioni tecniche dell'ARPA e dell'ASS territorialmente competente;
 - e. l'indirizzo internet del sito curato dall'ARPA (catasto radiofrequenze regionale).
2. Gli impianti mobili per la telefonia mobile di cui all'art. 6, dovranno essere dotati di idoneo cartello informativo posizionato per tutta la durata della permanenza dell'impianto, in luogo accessibile e visibile al pubblico, riportante:
 - a. le date di comunicazione, installazione, attivazione, disattivazione e dismissione dell'impianto;
 - b. la descrizione dell'evento straordinario che motiva la necessità dell'impianto;
 - c. i dati identificativi del gestore.
3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano, i gestori provvedono a loro spese all'affissione del cartello informativo di cui al comma 1 anche per gli impianti già presenti sul territorio comunale.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta l'irrogazione, da parte del Comune, di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 6.000 euro.

ART. 18 MODULISTICA E DOCUMENTAZIONE

[Articolo stralciato unitamente agli allegati ivi citati]